

mano col doppio voto civile e religioso, osserva
le rispettive disposizioni legislative e ca
noniche, ma prima vogliono in vista di
quest'atto stabilire i patti e le condizioni che
regolar dovranno la loro futura unione
dichiarando anzitutto di volere adottare il
regime dotale, giusta come è permesso dal
Codice Civile.

Sio posto i suddetti coniugi Giuseppe Amadio
e Giuseppe Favormina, questi tanto
nel nome proprio, che per la maritalità ac
corazzazione, volendo contribuire al buon
dicato e sostegno del medesimo futuro ma
trimonio, costituiscono in dote alla au
nata loro figlia Petronilla Favormina
accettante e per essa accettante il dote
di lei futuro sposo:

1^o tanti oggetti di fincheria stimati da
un perito scelto d'accordo del valore di lire
trecentocinquanta e centesimi settantacin
que, con espressa dichiarazione, che la stessa
ne produce la vendita verso il futuro sposo
suddetto, il quale fin d'ora si dichiara debitore
del prezzo dato ed attribuito ai predetti ogget
ti di fincheria, che si interranno

introdotti nella casa maritali, col fat
to della celebrazione del prossimo ma
trimonio.

2^o la somma di lire cinquecentodieci
in denaro effettivo, che lo stesso futuro
sposo dichiara d'avere già ricevuto, e nella
sua ampia e valida quietanza, con obbligo a
costui d'impegnarla nel termine di un
anno nell'acquisto di una casa qui in
Rebera, a nome e per conto della compa
rent Petronilla Favormina, da riman
ere come dote della stessa con tutti i
vincoli di legge.

Il futuro sposo Giovanni Cornetto pro
mette e si obbliga di bene amministrare
la superiore dote e di farne la restituzione
quando ne sarà il caso, nei modi di legge,
però la suddetta Petronilla Favormi
na autorizzata come sopra, rinuncia ad
l'ipoteca legale che le spetterebbe in garan
zia della sua dote e perciò le parti dispen
sano me. Notaro d'incumbente liberandoci
d'ogni responsabilità.

Dichiarano i coniugi Sturodio Favormina
di non aver fatto altro precedenti dimanzini

174

318/15

510, -

828, 15

188

1172

6